

DIOCESI DI VITTORIO VENETO

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

ART. 1 – NATURA E FINALITÀ

È costituito nella Diocesi di Vittorio Veneto il Consiglio Pastorale Diocesano¹ (CPD) a norma del presente statuto.

Il CPD è organo consultivo, espressione concreta della comunione di tutto il popolo di Dio con il Vescovo - principio visibile e fondamento di unità nella Chiesa particolare (cfr. LG 23) - e della corresponsabilità che in modi diversi impegna la comunità diocesana nell'azione pastorale. Scopo del CPD è studiare, valutare e proporre conclusioni operative su ciò riguarda le attività pastorali della Diocesi, sotto l'autorità del Vescovo.

ART. 2 – COMPETENZE

È compito del CPD studiare ed esaminare con il Vescovo ciò che si riferisce alle opere di apostolato, cioè quelle attività e iniziative con le quali può essere assolta più efficacemente la missione della Chiesa.

È di sua competenza:

- I. studiare la realtà pastorale della Diocesi per rilevare le urgenze e le possibilità di intervento;
- II. proporre, con visione d'insieme, le linee di azione pastorale diocesana;
- III. compiere periodiche verifiche del lavoro pastorale svolto e di quello in fase di attuazione.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

Il CPD si articola in:

1. Presidente;
2. Assemblea;
3. Segreteria.

1. Il Presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede.

2. L'Assemblea. È composta da presbiteri, diaconi, membri di Istituti di Vita Consacrata e fedeli laici in comunione con la Chiesa cattolica, che si distinguano per fede, buoni costumi e prudenza.

¹ **Can. 511** - In ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca il consiglio pastorale, al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi.

Can. 512 - §1. Il consiglio pastorale è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici; essi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano.

§2. I fedeli designati al consiglio pastorale siano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati.

§3. Al consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza.

Can. 513 - §1. Il consiglio pastorale viene costituito a tempo determinato, secondo le disposizioni degli statuti dati dal Vescovo.

§2. Quando la sede diviene vacante, il consiglio pastorale cessa.

Can. 514 - §1. Spetta unicamente al Vescovo diocesano, secondo le necessità dell'apostolato, convocare e presiedere il consiglio pastorale, che gode solamente di voto consultivo; a lui pure unicamente compete rendere di pubblica ragione le materie trattate nel consiglio.

§2. Il consiglio pastorale sia convocato almeno una volta l'anno

I. Vi appartengono di diritto in quanto condividono strettamente con il Vescovo il governo pastorale della Diocesi: il Vicario generale e i Vicari episcopali.

II. Sono designati:

- l'aiuto-moderatore di ogni Unità Pastorale o un altro membro dell'equipe² della UP, indicato dall'equipe stessa;
- tre moderatori in rappresentanza dell'insieme delle UP della Diocesi;
- il Presidente diocesano dell'Azione Cattolica e un rappresentante della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali;
- un rappresentante del Collegio dei Diaconi permanenti;
- un membro dell'Ufficio per le comunicazioni sociali;
- quattro rappresentanti degli Istituti di Vita consacrata presenti nel territorio diocesano: uno appartenente alle famiglie religiose maschili, un'appartenente alle famiglie religiose femminili, un'appartenente all'Ordo Virginum e un'appartenente ad Istituto Secolare.

III. Sono cooptati:

- in forma stabile coloro che il Vescovo, anche su indicazione del Consiglio in carica, intende invitare per la loro esperienza o rappresentatività;
- di volta in volta quanti ricoprono Uffici della pastorale diocesana quando, all'ordine del giorno di una determinata sessione di lavoro, ci siano argomenti che riguardano il settore di loro competenza.

3. La Segreteria. Il Consiglio in carica elegge tre membri della segreteria su proposta del Vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali. I tre membri eletti scelgono tra di loro un Segretario.

Insieme al Vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali, il Vicario generale e il Vescovo costituiscono la Segreteria del CPD.

La Segreteria del CPD ha il compito di coordinare il lavoro, di curare i rapporti col consiglio presbiterale, con gli Uffici e gli altri organismi pastorali diocesani; si avvale della collaborazione dei vari Uffici diocesani, delle rispettive commissioni e di eventuali gruppi di ricerca; custodisce i verbali e la documentazione nell'Ufficio della Segreteria pastorale diocesana.

Alla Segreteria, d'intesa col Vescovo, spetta anche il compito di informare, a mezzo stampa o altro, la comunità diocesana sui lavori del CPD.

ART. 4 – MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI MEMBRI

I Moderatori delle UP, in un loro incontro, presente il Vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali, esprimeranno i tre rappresentanti in seno al CPD.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il numero più alto di indicazioni.

Similmente verranno designati il rappresentante del Collegio diaconale, il rappresentante della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e i membri rappresentanti della Vita consacrata.

Il Vescovo, dopo l'elezione di tutti i membri, costituirà il CPD mediante provvedimento canonico, nel quale, tra l'altro, verranno pubblicati i nomi dei componenti.

ART. 5 – SUCCESSIONE NELL'UFFICIO MINISTERIALE E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico per:

- dimissioni presentate per iscritto e accettate dal Vescovo;
- per assenza non giustificata a n. 3 (tre) sessioni consecutive;

² Art. 3 dello Statuto delle Unità pastorali (cfr. STATUTI, Ottobre 2015, pag. 20)

- per trasferimento in realtà pastorale della diocesi, diversa da quella per cui si è esercitata la rappresentanza, nel caso dei membri designati;
- per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- per trasferimento ad altra diocesi, nel caso di religiosi o di religiose;
- per le altre cause generali previste dal diritto.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti:

- avviene in persona del loro successore, se si tratta di membri di diritto;
- per cooptazione del secondo membro eletto, se si tratta di membri designati;
- su designazione del Vescovo o degli organismi competenti a norma dell'art. 4., in tutti gli altri casi.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Nel momento in cui un membro del CPD venga eletto o come sindaco o come assessore della giunta, in dialogo con l'Ordinario diocesano, farà un attento discernimento sulla scelta di rimanere nel CPD o di dimettersi.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il CPD sarà convocato in sessione ordinaria almeno quattro volte l'anno; potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

L'Assemblea del CPD risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Nel caso il Vescovo ne sia impedito, lo presiedono nell'ordine: il Vicario generale, o il Vicario per il coordinamento delle attività pastorali, o un presbitero delegato.

ART. 7 – STESURA DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno degli incontri del CPD viene predisposto dalla Segreteria d'accordo con il Vescovo.

La Segreteria comunica l'ordine del giorno ai membri del Consiglio con l'invito personale alla riunione, almeno una decina di giorni prima, unendovi un'adeguata documentazione circa gli argomenti proposti.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI

Gli incontri sono normalmente guidati da un Moderatore precedentemente indicato dalla Segreteria. A sua volta, il Segretario verbalizza i contenuti degli incontri dopo aver dato lettura del verbale dell'incontro precedente.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono presentati di volta in volta da membri esterni o interni al Consiglio.

ART. 9 – DURATA

Il CPD rimane in carica cinque (5) anni dalla data della sua costituzione. Decade quando la sede vescovile diviene vacante (can. 513, § 2).

Art. 10 - NORME FINALI

La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale. Le spese per il funzionamento del Consiglio sono a carico della Diocesi.

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo che procederà di propria iniziativa o provvederà motivatamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Le situazioni non previste dal presente Statuto sono regolate dalle norme generali del Diritto canonico.